



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

Fasc.n. 5267/2023

**Decisione di contrarre per l'affidamento alla coop.va soc. NUOVO FUTURO del servizio di prima accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo presso centri di accoglienza straordinaria ubicati nella provincia di Pisa.
CIG A04697605A**

RICHIAMATA la determina a contrarre prot.n. 22582/2022 in esecuzione della quale è stata stipulata con la NUOVO FUTURO coop.va sociale (CF 00607790490) con sede a Rosignano Solvay (LI), la convenzione prot.n. 23197/2022 per il periodo 20/4/2022-31/8/2022, finalizzata all'accoglienza di profughi ucraini in conformità agli atti e alle norme di seguito specificati:

- delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale;
- art 3 del D.L 28 febbraio 2022 n. 16 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" (pubblicato in G.U.R.I, n. 49 del 28/2/2022) che ha disciplinato specifiche misure per l'accoglienza dei profughi provenienti da quella Nazione;
- circolare ministeriale in data 2/3/2022 prot.n. 6378 del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione –A00 servizi Civili – che reca disposizioni per l'accesso alle strutture di prima accoglienza CAS dei profughi ucraini, anche se non in possesso della qualità di richiedenti la protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente;
- OPCDM n. 872 in data 4 marzo 2022, che all'art. 3, attribuisce alle Prefetture, in continuo raccordo con i Commissari delegati, la competenza a fronteggiare sul territorio nazionale le eccezionali esigenze di accoglienza, soccorso e assistenza della popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, potendo, in tale ambito, provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive anche in deroga al capitolato d'appalto approvato con DM del 29 gennaio 2021;
- circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno in data 8/3/2022 prot. n. 15709 che contiene precisazioni relative a quanto disposto con le Ordinanze n. 872 e 873 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- D.L. 21 marzo 2022 avente ad oggetto "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (pubblicato in G.U.R.I, n. 67 del 21/3/2022);
- circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot.n. 9627 del 22 marzo u.s., in merito alle implicazioni attuative di interesse delle Prefetture del DL sopra richiamato;
- OPCDM n. 881 in data 29 marzo 2022, che all'art. 9, modifica i commi 1 e 3 dell'art. 8 della precedente ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022, introducendo la facoltà per i Prefetti di attivare i posti di accoglienza anche in deroga alle norme del codice dei contratti indicati nella medesima norma;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

- circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot.n. 10703 del 30 marzo u.s., in merito alle implicazioni attuative di interesse delle Prefetture dell'OPCDM sopra richiamata;

DATO ATTO

- che con determina prot.n. 45323/2022 - nelle more dell'emanazione di un bando di gara aperta per il reperimento dei posti di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nel cui ambito erano previsti anche i posti di accoglienza per i profughi ucraini - il rapporto contrattuale con il gestore è stato prorogato fino al 31.12.2022, in virtù del permanere dello stato di emergenza;
- che a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 dello stato emergenza e nelle more della conclusione delle procedure di gara aperta bandite per il reperimento dei posti di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nel cui ambito erano previsti anche i posti di accoglienza per i profughi ucraini, il rapporto contrattuale con il gestore è stato prorogato fino al 30.09.2023 con successivi atti e da ultimo con determina prot.n. 38975/2023;

CONSIDERATO che in data 30 settembre u.s. le predette procedure di gara sono giunte a conclusione, con la sottoscrizione degli accordi quadro e delle convenzioni derivate;

VISTA la relazione prot.n. 50572 del 30 ottobre u.s. con cui il Dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali rappresenta quanto segue:

- i posti di accoglienza attualmente gestiti dalla coop.va sociale Nuovo Futuro non possono trovare copertura nell'ambito degli accordi quadro sottoscritti in data 30 settembre 2023;
- dai dati acquisiti presso l'Ufficio Immigrazione alla data del 1° ottobre 2023 i posti di accoglienza oggetto delle convenzioni originariamente sottoscritte nell'ambito dell'accoglienza Ucraina sono ormai in larga parte destinati anche ai richiedenti asilo diversi da cittadini ucraini in conformità a quanto disposto con ministeriale del Dipartimento per l'Immigrazione e le Libertà Civili in data 24/02/2023, per fronteggiare la grave e improvvisa recrudescenza degli sbarchi e dei consistenti e continuativi nuovi arrivi in provincia di richiedenti asilo;
- il gestore ha segnalato l'estrema difficoltà di reperire ulteriori posti di accoglienza al fine di costituire una rete di unità abitative di 50 posti complessivi nei territori interessati;
- alla luce del permanere dell'emergenza correlata ai continui arrivi e data la saturazione dell'intero sistema dei CAS attivi nell'ambito provinciale, non è possibile prescindere dalla disponibilità dei posti attualmente messi a disposizione dal gestore in argomento;
- si propone il rinnovo dei rapporti contrattuali, con ratifica delle prestazioni rese nelle more del nuovo contratto, mediante affidamento diretto, nel rispetto della vigente normativa di settore, in attesa di poter procedere all'indizione di nuove procedure di



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

gara non appena emanato da parte del ministero il nuovo capitolato prestazionale, preannunciato con circolare prot.n. 5903 del 13/06/2023;

RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione del contesto venutosi a configurare, di procedere al rinnovo del rapporto contrattuale con il gestore Nuovo Futuro, con ratifica delle prestazioni rese fino all'adozione del presente atto, con termine al 29 febbraio 2024 e immediato avvio di una procedura di gara per il tempo strettamente necessario, in vista di una successiva procedura di gara da avviare dopo l'emanazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 142/2015, del nuovo capitolato conforme alle modifiche prestazionali introdotte dall'art. 6-ter del Decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023 n. 50, c.d. "DL Cutro";

ATTESO che la coop.va Nuovo Futuro ha confermato la disponibilità di 20 posti presso i CAS già attivati nell'ambito dell'emergenza Ucraina;

RILEVATO che in ragione dell'attuale situazione di notevole incremento dei flussi migratori dei soggetti richiedenti protezione internazionale che raggiungono il Paese per ricevere accoglienza, anche a causa delle crisi geopolitiche internazionali in atto, si è accentuata l'esigenza di urgenti misure straordinarie di assistenza, come si evince dalle continue pressanti urgenti richieste di collocazione che pervengono a questa Prefettura;

CONSIDERATO che la limitatezza dei posti a disposizione nelle formule di accoglienza in atto, non risulta in grado di soddisfare le accresciute necessità prefigurate nelle varie circolari ministeriali diramate nel corso del 2023 sulla questione;

VISTA la Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, e il decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 11, comma 2, del sopra citato decreto che prevede la possibilità, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato e richiamato dalla circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno prot.n. 9451



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

del 10 marzo 2023, che pone quale unico limite di importo per il ricorso all'affidamento diretto ex art. 11 del D.Lgs. 142/2015 quello delle soglie europee di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ora trasfuso nell'art.14 del D.Lgs. 36/2023, ovvero pari a 750.000,00 euro per i servizi sociali;

RITENUTO, per quanto sopra, in ogni caso sussistente il requisito *“dell'estrema urgenza”* previsto dalla norma di cui al citato art. 11, comma 2, D.lgs. n. 142/2015, anche con riferimento a quanto indicato dall'ANAC che, nel documento *“Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”* approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020, indica, tra le disposizioni rilevanti in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l'art. 11 del d.lgs. 142/2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.02.2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il *“Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche”* con i relativi allegati;

DATO ATTO del permanere dei presupposti oggetto del decreto prot.n. 30653 del 22 luglio 2020 che ha autorizzato - nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale richiamate nel citato atto - le modifiche alle precedenti convenzioni in ordine alla sostituzione del materiale monouso con materiale lavabile e della necessità di prevedere la rimodulazione della dotazione minima di personale in proporzione alla media dei posti occupati, al fine di assicurare la sostenibilità economica della gestione e la regolare erogazione delle prestazioni in favore degli ospiti;

VISTI

- l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre;
- l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti secondo cui in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 15 del Codice dei contratti che disciplina la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ed in particolare il comma 3 che dispone di indicarne il nominativo nel provvedimento di affidamento diretto;
- l'art. 114, commi 7 e ss., del Codice dei contratti che disciplina la nomina del Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC), ed in particolare il comma 8, che disciplina l'ipotesi in cui il DEC deve essere nominato distintamente dal RUP, rinviando all'allegato II.14 del Codice;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

- l'art. 32 dell'allegato II.14 citato, in base al quale il DEC deve essere persona diversa dal RUP quando, trattasi di interventi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo;

INTESO, pertanto, procedere ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del Codice dei Contratti, in considerazione dell'urgenza di assicurare continuità all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo e ai profughi ucraini in carico a questa Prefettura, mediante affidamento diretto alla NUOVO FUTURO coop.va sociale (CF 00607790490) con sede a Rosignano Solvay (LI), del servizio in oggetto presso le strutture già a suo tempo attivate per far fronte all'emergenza Ucraina;

PRESO ATTO che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art.26 D.Lgs n. 81/2008;

SI DISPONE

per le motivazioni riportate in premessa,

- di procedere all'affidamento diretto a NUOVO FUTURO coop.va sociale (CF 00607790490) con sede a Rosignano Solvay (LI), ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del Codice dei Contratti, del servizio di accoglienza di profughi ucraini e di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso le strutture messe a disposizione dall'offerente per un numero di 20 posti e per l'importo di € 24,42 (incrementabili di ulteriori € 0,15 per ospiti di età inferiore a 30mesi) *pro capite/pro die*, a cui si aggiungono, per le forniture effettivamente erogate i seguenti importi aggiuntivi:
 - € 2,50 pro capite/pro die a titolo di pocket money
 - € 5,00 per schede telefoniche
 - € 150,00 per ciascun kit di primo ingresso da erogare fino ad un massimo di due volte al cambio di stagioneper un valore complessivo del contratto, tenuto conto delle prestazioni effettivamente erogate al 31.12.2023 nonché di quelle stimate per il primo bimestre del 2024, di € 74.313,88 oltre IVA se dovuta;
- di stabilire che la durata dell'appalto decorre dalla stipula fino al 29 febbraio 2024, con ratifica delle prestazioni rese per assicurare continuità di accoglienza a far data dal 1° ottobre 2023, salvo proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti;
- di dare atto che la spesa troverà copertura nell'ambito degli accreditamenti che saranno disposti dal Ministero dell'Interno sul cap. 2351 pg 2 o altro capitolo successivamente individuato dell'esercizio finanziario 2024;
- di nominare ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, con decorrenza dal presente atto e in relazione all'urgenza, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la d.ssa Stefania Cufaro, dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali;
- di rinviare a successivo atto la nomina, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del Codice e dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

- di dare atto che si procederà tempestivamente, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, ad apposita procedura di gara volta all'individuazione di idonei operatori a cui affidare il servizio di accoglienza di richiedenti asilo presso strutture abitative con gestione in rete, per il tempo strettamente necessario, in vista di una successiva procedura di gara da avviare dopo l'emanazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 142/2015, del nuovo capitolato conforme alle modifiche prestazionali introdotte dall'art. 6-ter del Decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023 n. 50, c.d. "DL Cutro";
- di disporre la pubblicazione della presente decisione di contrarre sul sito istituzionale della Prefettura nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.

Pisa, data protocollo

IL PREFETTO
D'Alessandro

SC